



COMUNE DI CAROSINO
PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE

**SERVIZIO
NOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 21 del 22 Maggio 2018

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Fonti Normative	3
Art. 3 - Il servizio di noleggio con conducente	4
Art. 4 - Competenza e vigilanza sul servizio	4
Art. 5 - Numero degli autoveicoli destinati al servizio	4
Art. 6 - Caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio	5
Art. 7 - Contrassegni e documenti per la circolazione	6
Art. 8 - Ubicazione delle autorimesse	6
Art. 9 - Facoltà di stazionamento su aree pubbliche.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

TITOLO II - NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

Art. 10 - Rilascio delle autorizzazioni	7
Art. 11 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.....	7
Art. 12 - Bando di pubblico concorso.....	8
Art. 13 - Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente	9
Art. 14 - Impedimenti soggettivi	10
Art. 15 - Presentazione della domanda	10
Art. 16 - Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con conducente.....	12
Art. 17 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	13
Art. 18 - Decisioni in merito alla graduatoria.....	13
Art. 19 - Rilascio delle autorizzazioni	13
Art. 20 - Inizio del servizio.....	14
Art. 21 - Collaborazione familiare e sostituzione alla guida	14
Art. 22 - Durata e validità dell'autorizzazione	15
Art. 23 - Trasferimento dell'autorizzazione	15
Art. 24 - Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del titolare.....	16

TITOLO III - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 25 - Esercizio dell'autorizzazione	18
Art. 26 - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione	18
Art. 27 - Manutenzione dei veicoli	18
Art. 28 - Sostituzione degli autoveicoli	19
Art. 29 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento	19
Art. 30 - Visite e verifiche	19
Art. 31 - Comportamento in servizio.....	19
Art. 32 - Comportamenti vietati agli utenti del servizio.....	21
Art. 33 - Tariffe e condizioni di trasporto	21

TITOLO IV - DECADENZA – REVOCA - SOSPENSIONE DELLA LICENZA – DIFFIDA E SANZIONI

ACCESSORIE E PECUNIARIE

Art. 34 - Decadenza dell'autorizzazione	22
Art. 35 - Revoca dell'autorizzazione	22
Art. 36 - Sospensione dell'autorizzazione.....	23
Art. 37 - Diffida.....	24
Art. 38 - Sanzioni.....	24

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Entrata in vigore del Regolamento	26
---	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, di cui alla Legge nazionale del 15/01/1992 Nr. 21, effettuate per il trasporto di massimo nove persone mediante auto servizi pubblici non di linea, ad integrazione delle altre forme di trasporto pubblico (ferroviario, aereo, marittimo, ecc.) muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'Art. 85 del "Nuovo codice della strada" approvato con D.Lgs. 30/04/1992 Nr. 285 e ss.mm.ii..

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati, salvi i casi previsti dalla Legge.

Art. 2

Fonti Normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- D.P.R. 27/04/1978 Nr. 384.
- Legge 15 Gennaio 1992, Nr. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- D.Lgs. 30 Aprile 1992, Nr. 285 (Nuovo Codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, Nr. 495;
- D.M. 15 Dicembre 1992, Nr. 572 "Regolamento recante norme su dispositivi antinquinamento dei veicoli addetti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- Legge 5 Febbraio 1992, Nr. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- D.M. 20 Aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- Legge Regionale 03/04/1995, Nr. 14;
- D.Lgs. Nr. 422 del 19/11/1997 sugli ambiti di competenza delle normative regionali e comunali;
- Legge Regionale 30/11/2000, Nr. 20 (Articoli 12 e 15);
- Legge Nr. 218/2003 e sue applicazioni;
- Legge Nr. 248 del 04/08/2006 (Decreto Bersani);
- Legge Regionale 19/07/2006, Nr. 22;
- Legge di conversione Nr. 19 del 27/02/2017 al Decreto "Milleproroghe";
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3

Il servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto individuale o collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

La prestazione del servizio non è obbligatoria; è facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.

Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche negli stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Art. 4

Competenza e vigilanza sul servizio

La vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Locale nonché agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'Art. 57 del C.P.P..

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, senza alcun preavviso, per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

La cura di tutti gli atti relativi al servizio di autonoleggio da rimessa sono di competenza della Polizia Locale.

Art. 5

Numero degli autoveicoli destinati al servizio

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente in rapporto alle esigenze locali, ai sensi dell'Art. 5 Comma 1 Lettera a della Legge Nr. 21/1992 e della Legge Regionale Nr. 14/1995, è determinato nella misura di un veicolo ogni 1400 abitanti considerato che:

- il Comune di Carosino è posto tra le città di Grottaglie (distante 8 km), Taranto (17 km), Brindisi (68 km), Lecce (86 km).
- Nella città di Grottaglie è presente il più vicino Aeroporto commerciale "Arlotta", l'impianto industriale della Leonardo e la stazione ferroviaria;
- Nella città di Taranto è presente il porto commerciale e la stazione ferroviaria che consente il collegamento con tutto il territorio regionale e nazionale;

- Nella città di Brindisi è situato l'Aeroporto Salentino e il Porto che abbracciano la notevole utenza proveniente da tutto il territorio salentino, nazionale ed internazionale;
- non esiste una linea di trasporto pubblico urbano;
- la città di Carosino è meta di turismo culturale ed enogastronomico durante la Sagra del Vino;

Per quanto sopra esposto si quantifica il numero delle licenze in 5 (cinque).

Art. 6

Caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio

Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ed essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;

- 1) Ai sensi dell'Art. 12 della Legge 15/01/1992 Nr. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - a) All'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune.
 - c) in posizione ben visibile all'interno della vettura una etichetta riportante l'indirizzo e il numero del telefono del Comando di Polizia Locale del Comune di Carosino al quale rivolgere eventuali reclami.
- 2) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale
- 3) I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono rispettare le norme vigenti in quanto applicabili in materia di immissioni inquinanti.
- 4) Prima dell'immissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Locale, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della autorizzazione.
- 5) Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
- 6) Ogni qualvolta la Polizia Locale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e da inviarsi altresì alla Provincia.
- 7) Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione.

Le autovetture da immettere in servizio devono possedere caratteristiche tali da garantire un agevole e sicuro trasporto anche di bagagli.

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di "handicap" (ovvero disabili psicofisici).

Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, in tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'Art. 2 del D.P.R. 27/04/1978 Nr. 384.

Inoltre ai titolari di autorizzazioni, in possesso di più di un veicolo, è fatto obbligo di attrezzare almeno un veicolo esclusivamente per il trasporto di soggetti portatori di “handicap”.

L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata al competente Comando di Polizia Locale del Comune di Carosino.

L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 7

Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da (Art. 12 della Legge 15/01/1992 Nr. 21):

1. un contrassegno, sul quale deve essere riportata la scritta Noleggio con conducente (NCC), il numero dell'autorizzazione e di targa, gli stemmi della Regione e il Comune. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, per mezzo di apposita targa o autoadesivo all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore.
2. una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune.
3. in posizione ben visibile all'interno della vettura una etichetta riportante l'indirizzo e il numero del telefono del Comando di Polizia Locale al quale rivolgere eventuali reclami.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, l'autorizzazione comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 8

Ubicazione delle autorimesse

Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo dell'ubicazione dell'autorimessa nel Comune di Carosino presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza, e di comunicare all'Ufficio preposto l'indirizzo della stessa.

Ogni cambio di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio preposto, mentre l'eventuale cambio di sede legale deve essere comunicato al predetto Ufficio entro trenta giorni dal trasferimento.

TITOLO II

NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

Art. 9

Rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio dell'autorizzazione per il servizio NCC è demandata al Responsabile del Comando di Polizia Locale nei limiti stabiliti ai sensi dell'Art. 5, previo bando di pubblico concorso per titoli predisposto secondo **gli articoli 11 e seguenti**. Nell'autorizzazione oltre al numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

L'Ufficio comunale competente istituisce un apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate che dovrà contenere: numero di autorizzazione, nominativo del soggetto titolare, luogo di ubicazione della rimessa, numero di telaio e di targa del veicolo utilizzato. Tale registro sarà pubblicato annualmente nella apposita sezione dedicata alla trasparenza dell'attività amministrativa presente sul sito istituzionale del Comune.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi di Polizia preposti all'espletamento del servizio di controllo.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo per il quale, il competente ufficio comunale rilascia, a spese dell'assegnatario, l'apposita targa di cui al comma 5 dell'Art. 12 della legge, recante il nome e lo stemma del comune, la sigla "N.C.C." ed il numero d'ordine cronologico dell'autorizzazione. Tale contrassegno, recante la scritta noleggio ed altri dati, dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria e sul lunotto del veicolo.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un suo collaboratore familiare o suo dipendente purché iscritti al ruolo di cui all'Art. 6 della Legge 21/1992.

Art. 10

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune a coloro che sono in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla Legge Nr. 21/1992 e alla Legge Regionale Nr. 14/1995.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura e il rilascio della Carta di Circolazione per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.
3. L'autorizzazione di esercizio per il servizio di noleggio con conducente è rilasciata, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 Gennaio 1992, Nr. 21, Articolo 7, Comma 1, a coloro che devono:
 - 3.1. essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'Art. 5 della Legge 8 Agosto 1985, Nr. 443;
 - 3.2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

33. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 34. essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
4. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
 5. Nei casi di cui al comma 3, punto 3.2 e 3.3, ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'Art. 7 della Legge 15/01/1992 Nr. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento, la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
 6. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti:
 61. comunicazione scritta del conferimento;
 62. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 63. copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 64. copia della iscrizione a ruolo di cui all'Art. 6 della Legge 15/01/1992 Nr. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
 7. L'ufficio comunale competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposita annotazione in calce all'autorizzazione recante la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento.
 8. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
 9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 11

Bando di pubblico concorso

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente sono rilasciate previo bando pubblico alle persone fisiche iscritte nel ruolo dei conducenti. Il bando di cui sopra deve essere indetto dal Responsabile del Comando di Polizia Locale e pubblicato all'Albo Pretorio, in altri luoghi pubblici del Comune, almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve prevedere i seguenti elementi essenziali:

1. numero delle autorizzazioni amministrative da rilasciare;

2. elencazione dei titoli oggetto di valutazione dei criteri di preferenza ai fini dell'assegnazione;
3. termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando di pubblico concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
4. schema di domanda per la partecipazione al bando di pubblico concorso;
5. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, il Responsabile del Comando di Polizia Locale, entro 60 gg dal momento in cui si sono rese disponibili le autorizzazioni, procede a pubblicare apposito bando di concorso pubblico, in base al quale gli interessati possono avanzare la prescritta domanda.

Art. 12

Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente

La domanda per la partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Comando di Polizia Locale in carta bollata e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con le modalità previste dalle vigenti leggi.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'Art. 6 della Legge 15/01/1992 Nr. 21 (ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea) e della Legge Regionale Nr. 14/1995;
- c) essere in possesso dei requisiti morali di cui al successivo Art. 14;
- d) essere in possesso delle abilitazioni previste ed obbligatorie per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada comma 8 dell'art. 116;
- e) idoneità fisica al servizio;
- f) avere Partita Iva;
- g) iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
- h) avere l'obbligo di sede e di rimessa del veicolo adibito a noleggio con conducente nel territorio comunale. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
- i) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
- j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

- k) Non aver superato i limiti di età previsti dall'Art. 115 Comma 2 Lettera b) del C.d.s.
- l) Non essere interdetto dall'assunzione in pubblici uffici;

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Nella domanda dovrà altresì essere formulata la seguente dichiarazione:

“Impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi”;

Art. 13

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27/12/1956 Nr. 1423 e ss.mm.ii. (misure di prevenzione);
 - 31/05/1965 Nr. 575 e ss.mm.ii. (antimafia);
 - 13/09/1982 Nr. 646 e ss.mm.ii. (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12/10/1982 Nr. 726 e ss.mm.ii. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17/01/1994 Nr. 47 e ss.mm.ii. (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 3 (tre) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
 - f) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, o guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo gli Articoli 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, a seguito di condanna passata in giudicato;
 - g) che non sia stata sospesa la patente di guida.

Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 15

Presentazione della domanda

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per il N.C.C. dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune o spedite a mezzo di raccomandata A.R., redatte su carta legale indirizzate al Responsabile del Comando di Polizia Locale a seguito di pubblicazione di un apposito Bando di concorso.

Nella domanda il richiedente, o il legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare:

1. Luogo e data di nascita;
2. Residenza ovvero domicilio, in un Comune compreso nel territorio della Regione;
3. Cittadinanza;
4. Codice Fiscale;
5. Denominazione e/o ragione sociale della Ditta;
6. Numero di iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
7. Sede dell'impresa;
8. Partita iva;
9. Di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da Comuni diversi.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazione:

- a) certificato d'iscrizione presso la Camera di commercio al Ruolo dei conducenti o relativa autocertificazione;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'Art. 16 del presente regolamento;
- c) dichiarazione d'impegno a non esplicitare altra attività lavorativa;
- d) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da comune diverso;
- e) idonea certificazione medica rilasciata dalla ASL diretta a certificare l'insussistenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio e l'idoneità professionale;
- f) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- g) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'Art. 4 del presente regolamento;
- h) Documentazione attestante la sede della rimessa nel territorio comunale e relativa certificazione di agibilità.
- i) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'Art. 2 della Legge 15/1968 relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero - membro della UE - residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;

In caso di società la Dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera i) del comma precedente deve essere trasmessa per:

- o tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- o i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- o gli amministratori per ogni altro tipo di società;

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.

Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:

- o Statuto ed atto costitutivo;

- Certificato di iscrizione all' Albo Prefettizio;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative;
- Elenco dei soci;
- C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- Certificazione medica rilasciata da una Azienda USL attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività;
- dichiarazione di essere proprietario o che si impegna ad avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- Dichiarazione di avere la sede e la rimessa del veicolo adibito a noleggio con conducente nel territorio comunale. L' idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti e sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e di data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 Gennaio 1992, Nr. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'organo comunale.

Art. 15

Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con conducente

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili:

1. La conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese, tedesca o spagnola, ecc) punti 1 per ogni attestato o diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute.
2. Esistenza di figli minori: punti 0,5 per ogni figlio;
3. Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente negli ultimi 5 anni, punti 0,5 a semestre fino a max 5 punti.
4. Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico negli ultimi 5 anni, punti 0,5 a semestre fino a max 3 punti (da 6 a 12 mesi punti 1, da 12 a 24 mesi punti 2, oltre 24 mesi punti 3), condizione da documentare attraverso la presentazione della copia autentica del Mod. 101 o del Mod. DM 10 INPS o relativa autocertificazione resa nelle forme di legge;
5. Disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap punti 3;
6. Dichiarazione di impegno sottoscritta nella domanda all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto delle persone disabili punti 1;

7. Veicolo con scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica punti 1;
8. Veicolo con pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica punti 1;
9. Veicolo con sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesse cinture di ritenuta del disabile punti 1;
10. Possesso o disponibilità in leasing di veicoli ad alimentazione ibrida punti 5;
11. Possesso o disponibilità in leasing di veicoli euro 6 punti 2;
12. Nuova impresa non titolare di alcuna autorizzazione di noleggio con conducente punti 1;

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo il criterio della minore età;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli.

Tutti i requisiti presenti nel bando, devono essere posseduti alla data di scadenza dello stesso.

Art. 16

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile del Comando di Polizia Locale provvede, con propria determinazione, alla nomina di una Commissione di Concorso, da esso presieduta, formata da ulteriori 2 componenti oltre ad un Agente del Comando di P.L. in qualità di segretario verbalizzante.
2. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
3. La Commissione, una volta conclusa l'esamina delle domande pervenute, redige la graduatoria di merito, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette al Comando di Polizia Locale.

Art. 17

Decisioni in merito alla graduatoria

Il Responsabile del Comando di Polizia Locale, a seguito della formulazione della graduatoria di merito, provvederà

all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e rilasciando il nulla osta all'immatricolazione dei veicoli.

Art. 18

Rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, al competente ufficio comunale dei seguenti documenti:

1. idonea documentazione comprovante l'aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa, sia esso in proprietà o locazione;

2. certificato di idoneità della rimessa rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, ove previsto per legge per le autorizzazioni da noleggio con conducente;
3. copia del foglio complementare/titolo di proprietà o documentazione attestante la disponibilità del veicolo (eventuale contratto di leasing) da adibire a servizio di noleggio con conducente;
4. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;

Il termine sopraindicato di 30 (trenta) giorni può venire prorogato da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 30 (trenta) giorni su richiesta dell'interessato solo per giustificati ed accertabili motivi.

In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il Responsabile del Comando di Polizia Locale dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. L'elenco è allegato in copia autenticata.

Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.).

L'autorizzazione è rilasciata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Art. 19

Inizio del servizio

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della stessa e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio per comprovate esigenze.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 20

Collaborazione familiare e sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge Nr. 21/1992 qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed ottemperare al pagamento degli oneri previdenziali.

Per esercitare il servizio, avvalendosi della collaborazione dei familiari, è necessario allegare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'Art. 10, Comma 4 della Legge 15/01/1992 Nr. 21;
- b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'Art. 13 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'Art. 14 del presente regolamento.
- c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
- d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'Art. 6 della Legge 15/01/1992 Nr. 21;
- e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

L'ufficio preposto, istruita la pratica pervenuta, rilascia nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta, in forma di appendice l'annotazione sull'autorizzazione del titolare.

La difformità dell'attività esercitata alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo da persone comunque iscritte nel ruolo di cui all'Art. 6 della Legge 21/1992.

Art. 21

Durata e validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo.

Il titolare dell'Autorizzazione, dovrà effettuare una dichiarazione di proseguo dell'attività entro il 31 dicembre di ogni anno, e la stessa autorizzazione ha validità finché permangono i requisiti di legge per il rilascio.

Art. 22

Trasferimento dell'autorizzazione

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è disposto dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale a persona designata dal titolare, iscritta nel ruolo di cui all'Art. 6 della Legge 21/1992 e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, nei seguenti casi:

1. Al raggiungimento da parte del titolare dei limiti di età previsti dall'Art. 115 Comma 2 Lettera b) del C.d.s.;
2. Quando l'intestatario sia titolare di licenza o autorizzazione da cinque anni. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.

3. Quando il titolare sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio. L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dall'Art. 119 del Codice della Strada.
4. In caso di revoca definitiva della patente, disposta ai sensi dell'Art. 130 del Codice della Strada

Art. 23

Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del titolare

In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita secondo le seguenti modalità:

1. entro il termine massimo di 18 mesi, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi;
2. in presenza di giustificati motivi se subentra nell'autorizzazione un erede che non ha l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad uso servizi pubblici non in linea, questi può chiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo massimo di 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione;
3. se l'erede vuole proseguire l'attività dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e professionali;
4. il subentrante deve far pervenire, entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda redatta secondo quanto previsto dell'art. 18 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.

Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

1. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
- b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 25, designando entro 18 mesi dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere

fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

- d) qualora non si intenda trasferire tale titolo l'autorizzazione dovrà essere restituita la Comune che procederà ad indire nuovo bando pubblico.
2. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

TITOLO III

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 24

Esercizio dell'autorizzazione

L'assegnatario dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente non di linea ha l'obbligo di iniziare l'attività entro 3 mesi. Detto termine può essere prorogato di ulteriori 3 mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause a lui non imputabili.

Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività. Al titolare dell'autorizzazione, è consentito, in conformità all'Art. 10 della Legge 21/1992, di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro, da indicare al Comune come conduttori incaricati.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 25

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, sono imputabili unicamente ed interamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o ad un suo dipendente, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio da parte dell'autonoleggiatore, suo collaboratore familiare o suo dipendente, sono indirizzati al Comando di Polizia Locale che procederà ad esperire gli accertamenti del caso, e trasmetterli al Responsabile del Comando di Polizia Locale al fine di adottare provvedimenti in merito.

All'interno dell'autovettura è esposto ben visibile, l'indirizzo e il numero del telefono del Comando di Polizia Locale cui indirizzare i reclami.

Art. 26

Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna sia interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro ed in perfetto stato di efficienza. È vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Comando di Polizia Locale.

Art. 27

Sostituzione degli autoveicoli

La sostituzione di autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentita previa acquisizione dei documenti del nuovo veicolo e rilascio dell'autorizzazione del Responsabile del Comando di Polizia Locale.

Art. 28

Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora la corsa debba essere sospesa, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di reclamo, l'importo richiesto dal conducente viene a questi versato a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta nell'attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio Comunale.

Quando i passeggeri, giunti a destinazione, intendono usufruire ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accetta la richiesta, concorda l'importo da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione anche se temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 29

Visite e verifiche

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e poi una volta l'anno, a verifica da parte del Responsabile del Comando di Polizia Locale o suo incaricato.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Responsabile del Comando di Polizia Locale. La revisione risconterà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed effetti del D.P.R. 16 Dicembre 1992, Nr. 495.

Nel caso in cui l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato dal Responsabile del Comando di Polizia Locale, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, si provvederà al ritiro dell'autorizzazione comunale.

Art. 30

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare hanno l'obbligo di:

1. Custodire nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta delle Forze di Polizia deputate al controllo;
2. Segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
3. Presentare l'autoveicolo a tutte le verifiche di cui al precedente art. 32 al Comando di Polizia Locale quando richiesto e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
4. Mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza;
5. Rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti alle tariffe stesse di cui all'art. 10;
6. Applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
7. Curare che il contachilometri funzioni regolarmente e, nel caso di guasti, questi devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, deve esserne data notizia all'utente e al competente ufficio comunale;
8. Seguire, salvo esplicita richiesta da parte del passeggero, il percorso più economico per giungere a destinazione;
9. Prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante l'espletamento del servizio;
10. Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
11. Compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
12. Controllare diligentemente, al termine di ogni corsa l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, qualora non si possa procedere alla restituzione immediata, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1. Procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'esercizio;
2. Fumare o consumare cibo in corsa;
3. Esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
4. Far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
5. Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
6. Portare animali propri nell'autoveicolo;
7. Consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
8. Deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve o da quello stabilito all'atto della definizione del servizio;
9. Chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

10. Fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

1. rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
2. rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
3. rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
4. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
5. richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
6. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Art. 31

Comportamenti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:

1. Fumare o consumare cibi durante la corsa in vettura;
2. Gettare oggetti dai veicoli sia fermo che in movimento;
3. Pretendere che il trasporto venga reso in maniera difforme alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
4. Far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera esposta verso la corsia di scorrimento;
5. Insudiciare o danneggiare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
6. Compiere atti contrari alla decenza;
7. Fare schiamazzi o rumori molesti;
8. Molestare il conducente o in ogni modo rendere difficile la guida dell'autoveicolo;

Art. 32

Tariffe e condizioni di trasporto

Il corrispettivo del trasporto per servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, nel rispetto di una tariffa, tenuto conto del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato, uniformandosi ai criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima stabiliti in merito dal Ministero dei Trasporti così come previsto dall'Art. 13 della Legge Nr. 21/1992.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo sia nell'autorimessa.

Gli importi del tariffario devono essere depositati e vidimati entro il 31 Gennaio di ogni anno presso l'ufficio competente.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO IV
DECADENZA – REVOCA - SOSPENSIONE DELLA LICENZA –
DIFFIDA E SANZIONI ACCESSORIE E PECUNIARIE

Art. 33

Decadenza dell'autorizzazione

(Sanzione accessoria)

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

1. Per mancato inizio del servizio entro 3 mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (prorogabile per ulteriori 3 mesi per comprovate esigenze);
2. Per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
3. Estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
4. Per fallimento del titolare;
5. Per il venir meno di anche uno solo dei requisiti d'idoneità professionale o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
6. Alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
7. Esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
8. Avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 13 e 14 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente all'autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
9. Per mancato ed ingiustificato svolgimento del servizio per un periodo superiore a mesi 4

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Comando di Polizia Locale e comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34

Revoca dell'autorizzazione

(Sanzione accessoria)

L'autorizzazione comunale di esercizio di noleggio con conducente è revocata:

1. Quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
2. Se l'attività è esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quando disposto dagli Artt. 23 e 24;
3. Quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
4. In caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;

5. Quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
6. Quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
7. Quando il titolare sia sottoposto alla diffida dalla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure sia assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge;
8. Quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
9. Quando sia stata accertata negligenza nell'adempimento del servizio, o siano state verificate ripetute violazioni al presente Regolamento;
10. Quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in Comune al di fuori della Regione Puglia o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
11. Quando nel periodo di tre anni sia stato punito per tre volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
12. Per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
13. Se il titolare non ottempera al provvedimento di sospensione del servizio.

Art. 35

Sospensione dell'autorizzazione

(Sanzione accessoria)

L'autorizzazione può essere sospesa dal comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva, per un periodo massimo di novanta giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per il quale non è prevista la revoca della stessa autorizzazione.

In caso di violazioni al Codice della Strada, la sospensione avrà pari durata alla sospensione, da esso prevista, della carta di circolazione.

La sospensione sarà attuata nei casi di:

1. violazione delle norme del Codice della Strada tali da creare problemi all'incolumità dei passeggeri;
2. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida come previsto dall'art. 21;
3. violazione delle norme amministrativo e penali connesse all'esercizio dell'attività di autonoleggio;
4. utilizzo per lo svolgimento del servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
5. violazione delle norme del presente Regolamento che disciplinano il trasporto dei disabili;
6. mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi ai sensi dell'art. 6 previa diffida;
7. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento.

Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

Art. 36

Diffida

(Sanzione accessoria)

Il Responsabile del Comando di Polizia Locale, invierà una diffida qualora vengano violate le disposizioni sotto elencate:

1. non conservi nell'autoveicolo i documenti idonei all'esercizio dell'attività;
2. non eserciti con regolarità il servizio;
3. non presenti l'autoveicolo ai controlli disposti dall'Amministrazione Comunale;
4. cambi l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente Ufficio comunale.

Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che nell'arco di due anni sia nuovamente incorso in ulteriori due diffide, il Responsabile del Comando di Polizia Locale potrà applicare le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 37

Sanzioni

Il provvedimento di revoca, di sospensione e di decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio è adottato dal Responsabile del Comando di Polizia Locale e deve essere contestato per iscritto al titolare dell'autorizzazione, il quale può entro 10 gg. ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, far pervenire all'amministrazione memorie difensive o altri documenti a giustificazione della violazione rilevata.

Il Responsabile del Comando di Polizia Locale con apposito atto dispone l'adozione della sanzione per i provvedimenti di revoca e decadenza ai sensi degli artt. 34 e 35 oppure l'archiviazione degli atti.

Dell'esito dell'adozione del provvedimento viene informato il titolare dell'autorizzazione e ove si tratti di adozione di atti di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa.

Competente all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è il Comandante della Polizia Locale.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:

1. sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 50,00;
2. sanzioni amministrative accessorie (decadenza, revoca, diffida e sospensione).

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 in caso di:

1. assenza dell'autorizzazione al servizio a bordo del veicolo, mancanza dell'elenco allegato in copia autentica all'autorizzazione recante l'elenco dei dipendenti e dei familiari impiegati nella guida dei mezzi;
2. mancanza dei contrassegni identificativi comunali all'interno e all'esterno della vettura

preposta al servizio di autonoleggio con conducente;

3. violazione delle disposizioni inerenti la disponibilità in uso esclusivo di una o più rimesse idonee e situate esclusivamente nel territorio comunale;

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nel corso di un anno solare, in due violazioni tra quelle previste nel precedente comma si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 qualora l'attività sia esercitata da un dipendente o collaboratore familiare non iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La stessa sanzione si applica anche se il servizio di noleggio con conducente è offerto fuori della rimessa del vettore situata in territorio comunale. Alle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.

Ogni due anni potrà essere aggiornato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, registrata nei due anni precedenti, ed accertata dall'ISTAT.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento comunale si compone di numero 38 (trentotto) articoli.
Il Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito della Trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni della Legge 21/1992 e della Legge Regionale 14/1995 nonché di tutte le altre normative applicabili in materia.